

## Comunicato Ufficiale n. 300 del 17/12/2025

**Comitato Regionale Lazio**  
Lungotevere Flaminio, 80  
00196 Roma

Corte Sportiva di Appello Regionale  
[cortesportiva@lazio.fip.it](mailto:cortesportiva@lazio.fip.it)

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n.1

Ricorso presentato dalla Società PROMOBK MARIGLIANO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio, comunicato in data 18.11.2025 ed adottato a margine della gara n. 52 del 16.11.2025 (Campionato di Serie B Interregionale n. 8, Girone E), tra le squadre delle società PROMOBK MARIGLIANO 2003 (63) e SAN PAOLO OSTIENSE ROMA (87).

\* \* \* \*

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 21.11.2025

**VISTI**

- a) l'allegato al referto della gara in questione, dove gli Arbitri Roberto Rizzato e Alessia Quaranta, per quanto qui di interesse, hanno dichiarato che:
  - *"A fine gara, dopo la sirena del 4 quarto i giocatori 30A e 3A si avvicinavano faccia a faccia alla coppia arbitrale con fare minaccioso. Il giocatore 30A (De Riggi S) insultava a gran voce il secondo arbitro con le seguenti parole: "a Marigliano non ti faccio venire più! Sei una mongoloide, fai ridere" nel mentre diversi compagni della stessa squadra provavano ad allontanarlo dal campo di gioco. Il giocatore 3A (Verazzo R) dopo aver insultato gli Arbitri ha aggiunto "non vi do neanche la mano perché fate schifo";*
- b) il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio n. 180 del 18.11.2025 con il quale veniva comminata la seguente sanzione in danno dei Sig.r Simone De Riggi e Roberto Verazzo:
  - SIMONE DE RIGGI squalifica tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli Arbitri [art. 33,1/1c RG]
  - ROBERTO VERAZZO squalifica tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli Arbitri [art. 33,1/1c RG]
- c) il ricorso in appello presentato dalla Società avverso il suddetto provvedimento del Giudice Sportivo e soprattutto la successiva memoria difensiva, con la quale riportate le dichiarazioni dei due tesserati, ove si evidenziava come il comportamento tenuto dagli stessi fosse diametralmente opposto a quanto riferito dai direttori di gara e, nello specifico, come entrambi non avessero tenuto alcun comportamento minaccioso, derubricando i fatti nei termini di condotta offensiva verso gli arbitri, si chiedeva pertanto la riduzione della sanzione comminata, anche in considerazione del fatto che entrambi i tesserati non fossero recidivi;



- d) ascoltati gli arbitri, i quali dichiaravano che a fine gara, i due tesserati pur evitando contatti fisici e restando entrambi ad una distanza minima, si avvicinavano alla coppia arbitrale con tono di voce alto, proferendo le frasi già segnalate in sede di referto, specificando nuovamente la maggiore veemenza del secondo tesserato, rinnovando altresì una sua non meglio specificata modalità aggressiva arrivando fino a pochi centimetri dal viso dei direttori di gara;
- e) sentiti:
  - l'Osservatore Sig. Giuseppe Prisco, questi riferiva di non aver avuto conoscenza diretta di quanto accaduto perché presente sugli spalti e di non aver avuto alcuna comunicazione al riguardo dagli Arbitri durante il colloquio avvenuto nello spogliatoio dopo la gara;
  - l'U.d.c. Sig. Simone Sellitto che, pur non in grado di riferire il contenuto del colloquio avvenuto a fine gara tra gli Arbitri ed i giocatori coinvolti, riferiva di aver visto gli stessi avvicinarsi ai direttori di gara, certamente con atteggiamento piuttosto risentito, ma che la distanza tra i soggetti interessati fosse comunque adeguata al contesto;
  - U.d.c. Sig.ra Arianna Zanchiello che nulla riferiva perché impedita dalla presenza dei tesserati delle due squadre impegnati al centro del campo per i saluti post gara;
  - UU.dd.cc. Sigg.ri Domenico Cappella e Ornella Del Regno che dichiaravano di non aver notato nulla di anomalo e che gli Arbitri nulla dicevano loro su episodi particolari accaduti dopo la fine della partita.
- f) sentita la Società ricorrente e i due tesserati, i quali tutti, si richiamavano a quanto indicato nei propri scritti difensivi confermando quanto ivi eccepito.

#### CONSIDERATO CHE

- dalle risultanze di causa, la domanda appare fondata;
- infatti, le dichiarazioni dei direttori di gara, a specificazione e conferma del supplemento a referto, supplemento cui è conseguita la sanzione irrogata, impediscono di confermare il trattamento sanzionatorio, posto che non v'è assoluta certezza dell'esistenza di un anche minimo comportamento intimidatorio e minaccioso tenuto dai tesserati;
- per di più le dichiarazioni degli stesse in sede di audizione non appaiono conformi sul reale accadimento dei fatti, considerato che il primo Arbitro affermava che i due giocatori stessero ad una distanza minima e che uno dei due avesse avuto solo un atteggiamento maggiormente veemente, mentre il secondo direttore di gara si limitava a parlare unicamente di una generica modalità aggressiva senza nulla specificare di ulteriore rispetto a quanto riportato in allegato al referto. Allegato in cui – osserva la Corte – escluso un iniziale “*fare minaccioso*” dei tesserati allorchè si avvicinavano alla coppia arbitrale, sono riportati insulti anche gravi ma non certamente condotte ascrivibili alla minaccia e/o all'intimidazione, da considerarsi quale prospettazione di un danno ingiusto volta ad incutere timore.



- gli Arbitri, poi, nulla hanno riferito all'Osservatore su tali dedotti comportamenti, al contrario evincendosi certamente una condotta offensiva (non sconfessata anche dai ricorrenti, tutt'altro) ma non al punto tale da poterla inquadrare in quella minacciosa ed intimidatoria.

### PQM

la Corte in accoglimento rispetto a quanto richiesto, riduce la squalifica comminata ai due tesserati DE RIGGI e VERAZZO da due ad una giornata di squalifica.

Roma, 17.12.2025

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio



Avv. Renato Leardi Presidente – Presidente  
Avv. Paolo Rocchi – Vice Presidente  
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente estensore